

Legge regionale 2 febbraio 2024, n. 2

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

(BURC n. 27 del 02 febbraio 2024)

Art. 1

(Modifica dell'art. 5 della [l.r. 22/2020](#))

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della [legge regionale 19 novembre 2020, n. 22](#) (Disciplina delle Associazioni Pro Loco) è sostituita dalla seguente: "e) svolgimento dell'attività in un Comune nel quale non opera altra Pro Loco iscritta all'Albo regionale, salvo che il Comune abbia una popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nel qual caso possono essere iscritte fino a due Pro Loco."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.